



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE LEVA

Reclutamento Obbligatorio - Militarizzazione - Mobilitazione Civile e Corpi Ausiliari

- LEVADIFE -

Convenzione tra il Ministero della Difesa, rappresentato dal Direttore Generale di Levadife, e
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE sito in ROMA

rappresentato dal Sig. GRASSO RAFFAELE

Premesso che:

- il predetto Ente ha chiesto il distacco di obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile di cui alla legge 8 Luglio 1998 n. 230;
- il Ministero della Difesa è venuto nella determinazione di accogliere la richiesta prodotta dall'Ente sopramenzionato, previa stipula di apposita convenzione per l'impiego di n. 5 obiettori;
- in applicazione dell'art. 9 della legge 230/98 il Ministero della Difesa in accordo con l'Ente sopracitato, intende stabilire le modalità per l'utilizzazione, secondo il piano di impiego di detto Ente e alle particolari condizioni di seguito descritte, degli obiettori di coscienza che hanno optato per il servizio sostitutivo civile.

SI CONVIENE

ART. 1

Gli obiettori debbono prestare servizio per il periodo stabilito per ciascuno di essi, salvo eventuali congedi anticipati disposti dall'Amministrazione della Difesa ai sensi delle vigenti disposizioni. Il distacco e la sede di servizio sono determinati con provvedimento del Ministero.

ART. 2

La mancata presentazione in servizio alla data stabilita nel dispaccio di precettazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Distretto Militare nella cui giurisdizione ha sede l'Ente. Analogamente l'Ente dovrà informare il Distretto Militare all'atto della cessazione dal servizio degli obiettori impiegati.

ART. 3

L'assegnazione degli obiettori da parte dell'Amministrazione sarà disposta in base ai criteri di cui all'art. 9 della legge 230/98.

ART. 4

Gli obiettori debbono essere impiegati in lavori o attività rispondenti al piano d'impiego proposto dall'Ente ed approvato dal Ministero.

L'orario di lavoro per gli obiettori assegnati potrà corrispondere a quello previsto per il personale dell'Ente adibito a mansioni affini con un minimo di 36 ore settimanali.

In ogni caso dovrà essere assicurato che gli obiettori prestino servizio e fruiscano di un periodo di ore libere dallo stesso in armonia con quanto in materia stabilito per i militari di leva in servizio presso il Distretto Militare cui l'Ente è tenuto a riferirsi per territorio.

ART. 5

L'Ente ha l'obbligo di impiantare per ogni obiettore una cartella personale nella quale dovranno essere indicati:

- data di effettiva assunzione e cessazione dal servizio;
- presenze giornaliere;
- incarichi espletati e luogo di effettiva prestazione del servizio;
- licenze e permessi usufruiti;
- malattie e ricoveri ospedalieri;
- se il servizio è stato espletato con diligenza e zelo.

A tal fine la cartella, firmata dal rappresentante dell'Ente cui spettano a norma del suo ordinamento le funzioni di Capo del personale, dovrà essere inviata al Distretto Militare competente per territorio.

ART. 6

L'Ente non può impiegare gli obiettori in posti di organico o in sostituzione di personale, impiegatizio od operaio, che sia tenuto ad assumere in esecuzione delle vigenti leggi sul lavoro. L'obiettore non potrà essere impiegato in incarichi burocratico-amministrativi. L'Amministrazione della Difesa si riterrà in ogni caso estranea ad eventuali controversie con gli Organi del lavoro in caso di inadempienze dell'Ente interessato.

ART. 7

L'Ente comunicherà tempestivamente al Distretto Militare competente per territorio ogni eventuale infrazione commessa dall'obiettore che si rendesse responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio.

ART. 8

L'Ente è tenuto, sotto la propria responsabilità, ad accertare l'effettiva prestazione del servizio da parte degli obiettori distaccati. All'uopo deve essere effettuato il controllo delle presenze giornaliere e del rispetto dell'orario di servizio mediante predisposizione del registro delle presenze presso la sede d'impiego. L'Ente deve garantire che l'obiettore non sarà impiegato in mansioni diverse da quelle per le quali è stata richiesta la convenzione, pena la risoluzione della stessa. L'Ente è tenuto a comunicare tempestivamente al Distretto Militare competente per territorio le licenze ed i permessi concessi agli obiettori.

ART. 9

L'Ente è tenuto a corrispondere agli obiettori distaccati la paga giornaliera nella misura prevista per i militari in servizio di leva. L'Ente fornisce vitto ed alloggio a n. obiettori di coscienza accertando il loro effettivo pernottamento e la consumazione dei pasti presso le strutture a ciò predisposte. Per i posti convenzionati senza vitto e alloggio verranno assegnati solo obiettori di coscienza residenti. Il Ministero della Difesa rimborserà all'Ente l'importo della paga giornaliera nonchè, sempre nella misura prevista dalle disposizioni legislative per i militari in servizio di leva, il controvalore per spese di casermaggio, refettorio ed igiene personale per i posti con vitto e alloggio.

ART. 10

I rimborsi previsti al precedente art. 9 verranno corrisposti dal Ministero della Difesa, tramite il Distretto Militare competente per territorio, previa presentazione dello specchio mensile delle presenze degli obiettori in servizio.

ART. 11

E' fatto tassativamente divieto all'Ente di corrispondere agli obiettori assegnati qualsiasi emolumento che comporti disparità rispetto alla situazione dei militari in servizio di leva.

ART. 12

All'obiettore distaccato competono gli stessi periodi di licenza e permessi previsti dai vigenti regolamenti militari.

ART. 13

All'obiettore, inoltre, compete il trattamento previsto per il personale in servizio di leva nei casi di lesione o infermità contratte in servizio.

ART. 14

Qualsiasi violazione delle condizioni stabilite dalle leggi in vigore e dalla presente convenzione comporterà la risoluzione della stessa, fatte salve le eventuali responsabilità a termine di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente contraente.

ART. 15

L'Amministrazione militare si riserva la facoltà di effettuare ispezioni nonchè tutte quelle verifiche necessarie ad accertare l'esatto adempimento di quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 16

La presente convenzione può essere modificata di comune accordo o disdetta su richiesta di una delle parti contraenti fermo restando l'obbligo da parte dell'Ente di trattenerne fino alla fine della ferma gli obiettori già precettati all'atto della notifica della disdetta.

ART. 17

L'Amministrazione della Difesa ha facoltà di modificare od integrare in qualunque momento la presente convenzione dandone comunicazione all'Ente che può in tal caso chiedere la risoluzione della stessa, fermo restando l'obbligo di mantenere fino alla fine della ferma gli obiettori in servizio alle condizioni precedentemente stabilite.

ART. 18

L'Amministrazione della Difesa ha altresì facoltà in qualunque momento di trasferire gli obiettori di coscienza ad altro Ente.

ART. 19

La presente convenzione sarà sottoposta a revisione ai sensi dell'art. 22 della legge 230/98.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL'ENTE

Soffici Francesco

IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

(Dir. Gen. *Moretti* MORETTI)

10 NOV. 1999